

PAVIA e ANSALDO  
STUDIO LEGALE



# **GUIDA ALLA APPLICAZIONE DELLE NORME DI TECNICHE DI REGOLAMENTAZIONE**

---

Dicembre 2022

# Guida alla applicazione delle Norme di Tecniche di Regolamentazione

## INTRODUZIONE

Uno dei pilastri dell'Action Plan sulla finanza sostenibile è la trasparenza e gli obblighi di *disclosure* ESG degli operatori del settore finanziario (i.e. gestori OICVM e GEFIA, gestori di portafoglio, EPAP, società di investimento, banche, assicurazioni, consulenti finanziari) che di fatto ricadono anche sulle società che sono il loro target di investimento, di credito o che semplicemente sono in catene di fornitori che direttamente o indirettamente sono tenute, ad esempio, ad obblighi di reporting a favore dei propri stakeholders (e quindi dei predetti operatori) circa l'impatto dell'attività di impresa sui fattori ESG.

Gli obblighi di trasparenza sono regolati dal Regolamento UE n. 2088/2019 ("Regolamento SFDR" o "SFDR") che stabilisce l'integrazione dei fattori ESG nei processi di investimento dei partecipanti al mercato finanziario con relativa disclosure degli stessi, nonché una serie di obblighi di trasparenza quanto alla tipologia dei loro prodotti finanziari che poggiano sulle società target per rendicontare i fattori ESG e i rischi ESG.

L'SFDR opera su due livelli:

- uno relativo alle politiche interne ESG dei gestori nei processi di investimento;
- l'altro relativo a prodotti finanziari che non promuovono fattori ESG (così detti articolo 6), che promuovono i fattori ESG (così detti articolo 8 *plein vanilla*), che promuovono in parte caratteristiche di sostenibilità e in parte hanno obiettivi ESG (così detti articolo 8 *plus*) e che consistono in investimenti puramente sostenibili o eco-sostenibili in quanto hanno specifici obiettivi ESG (così detti articolo 9).

Il Regolamento SFDR è integrato da una serie di norme tecniche di rendicontazione ("RTS"), in vigore dal 1 gennaio 2023 e disciplinate dal Regolamento Delegato UE n. 2022/1288, che specificano i dettagli del contenuto e della presentazione delle informazioni relative al principio «non arrecare un danno significativo» ("*Do not significant harm*" o "DNSH"), il contenuto, le metodologie e la presentazione delle informazioni relative agli indicatori di sostenibilità e agli effetti negativi per la sostenibilità, nonché il contenuto e la presentazione delle informazioni relative alla promozione delle caratteristiche ambientali o sociali e degli obiettivi di investimento sostenibile nei documenti precontrattuali, sui siti web e nelle relazioni periodiche.

Gli RTS si applicano a un'ampia gamma di partecipanti al mercato finanziario, di consulenti finanziari e di prodotti finanziari. Tuttavia, ai fini di questa Guida sono presi in considerazione i gestori di fondi di investimento alternativi, i gestori di OICVM e i loro prodotti finanziari.

L'obiettivo di questa Guida è quello di fornire:

- una sintesi pratica delle principali informazioni richieste ai sensi degli RTS per: (i) i partecipanti ai mercati finanziari, ovvero gestori di OICVM e Gefia<sup>1</sup>; e (ii) per i prodotti finanziari<sup>2</sup>; e
- una check list esemplificativa riguardante:
  - i. i modelli di informativa precontrattuale obbligatoria per i prodotti finanziari di cui all'articolo 8 e di cui all'articolo 9;
  - ii. l'informativa resa dai gestori sui propri siti web per i prodotti finanziari di cui all'articolo 8 e di cui all'articolo 9;
  - iii. il modello obbligatorio per la dichiarazione PAI ai sensi dell'articolo 4 dell'SFDR; e

---

<sup>2</sup> Ai fini dell'SFDR, l'articolo 2 definisce il "prodotto finanziario" come (a) un portafoglio gestito ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/61/EU. b) un FIA, c) un PIP, d) un prodotto pensionistico, e) uno schema pensionistico, f) un OICVM o g) un PEPP.

- iv. i modelli obbligatori di informativa periodica per i prodotti finanziari di cui all'articolo 8 e di cui all'articolo 9 dell'SFDR.

Inoltre, gli RTS stabiliscono che le informazioni che devono essere divulgate devono essere facilmente accessibili, non discriminatorie, evidenti, semplici, concise, comprensibili, eque, chiare e non fuorvianti. I partecipanti ai mercati finanziari sono tenuti a presentare le informazioni richieste dall'RTS in modo facilmente leggibile, utilizzando caratteri di dimensioni leggibili e utilizzare uno stile che ne faciliti la comprensione. I partecipanti ai mercati finanziari possono adattare solo la dimensione e il tipo di caratteri e dei colori utilizzati nei modelli di cui agli allegati da I a V dell'RTS. Inoltre, è bene che tutte le informazioni rese siano coerenti, ove necessario, con la comunicazione e il marketing del gestore quanto ai singoli prodotti finanziari.

Ai fini della Guida, si presume che tutti i requisiti applicabili ai sensi dell'SFDR dal 10 marzo 2021 (così detta "Fase I") siano stati rispettati dalle partecipanti ai mercati finanziari e/o dai prodotti finanziari interessati.

Ai fini della Guida non sono stati inclusi i requisiti relativi alle opzioni di investimento ai sensi degli RTS.

Gli RTS e l'SFDR hanno sollevato una serie di questioni interpretative in parte risolte dalla Commissione Europea, dall'*European Securities and Markets Authority* ("ESMA") e dalle *European Supervisory Authorities*<sup>3</sup> – Autorità europee di vigilanza ("ESAs") e in parte ancora in corso di definizione, ragione per cui la Guida è stata realizzata tenendo in considerazione gli orientamenti delle autorità competenti alla data della sua pubblicazione.

## SEZIONE I

### REQUISITI DI INFORMATIVA PRE-CONTRATTUALE

Gli RTS prescrivono in modo dettagliato gli obblighi di informativa precontrattuale che devono essere rispettati per i prodotti finanziari di cui all'articolo 8 e di cui all'articolo 9. Vale la pena notare che gli RTS non richiedono ulteriori obblighi di informativa precontrattuale da rispettare per i prodotti finanziari di cui all'articolo 6 oltre a quelli relativi ai così detti PAI per cui si rimanda alla Sezione II.

Di seguito riportiamo in dettaglio una sintesi dei requisiti di informativa precontrattuale che dovrebbero essere rispettati in base agli RTS per: (i) prodotti finanziari di cui all'articolo 8 e (ii) i prodotti finanziari di cui all'articolo 9. L'informativa viene resa sui siti web dei gestori, nei prospetti per il caso di OICVM e negli allegati delle informazioni agli investitori conformemente al regolamento o ai documenti costitutivi dei FIA.

#### **Prodotti Finanziari articolo 8**

**Presentazione da parte dei partecipanti ai mercati finanziari delle informazioni precontrattuali da divulgare ai sensi dell'articolo 8 dell'SFDR (articolo 14 degli 'RTS).**

Per i prodotti finanziari di cui all'articolo 8 già sul mercato, l'Allegato II dovrà essere compilato prima del 1° gennaio 2023.

Per ciascun prodotto finanziario di cui all'articolo 8, i partecipanti ai mercati finanziari dovranno:

- i. presentare le informazioni da divulgare nel formato indicato nell'allegato II dell'RTS e allegate come nell'Allegato II dell'RTS e allegate alla documentazione precontrattuale<sup>4</sup>. Il modello obbligatorio è in formato Q&A ed è molto dettagliato.

---

<sup>3</sup> Le Autorità europee di vigilanza sono le tre Autorità di vigilanza europee competenti per la vigilanza micro-prudenziale, rispettivamente, del settore bancario (European Banking Authority – EBA), degli strumenti e dei mercati finanziari (European Securities and Markets Authority – ESMA) e delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (European Insurance and Occupational Pensions Authority – EIOPA).

<sup>4</sup> Gli RTS fanno riferimento ai documenti o alle informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento SFDR.

- ii. includere nel corpo principale dei documenti precontrattuali una dichiarazione che le informazioni relative alle caratteristiche ambientali o sociali sono disponibili nell'allegato a tali documenti precontrattuali.

All'inizio dell'allegato ai documenti precontrattuali, occorre indicare:

- i. se il prodotto finanziario intende effettuare investimenti sostenibili o eco-sostenibili
- ii. se il prodotto finanziario promuove caratteristiche ambientali o sociali, senza avere come obiettivo un investimento sostenibile.

### Informazioni sugli investimenti sostenibili nella sezione *Asset Allocation* per i prodotti finanziari articolo 8 plus che promuovono caratteristiche ambientali (articolo 15 degli RTS).

Per i prodotti finanziari di cui all'articolo 8 che promuovono caratteristiche ambientali i partecipanti ai mercati finanziari devono prevedere nella sezione "*In che misura minima investimenti sostenibili con un obiettivo ambientale sono allineati alla tassonomia dell'UE?*" nel modello di cui all'allegato II dell'RTS i seguenti elementi:

- i. una rappresentazione grafica sotto forma di grafico a torta:
  - a) del grado in cui gli investimenti aggregati sono investimenti in attività economiche sostenibili<sup>5</sup> dal punto di vista ambientale; e
  - b) del grado in cui gli investimenti aggregati, esclusi i titoli sovrani, sono investimenti in attività economiche sostenibili dal punto di vista ambientale<sup>6</sup>.
- ii. una descrizione degli investimenti sottostanti i prodotti finanziari che consistono in attività economiche sostenibili dal punto di vista ambientale, inclusa se la conformità di tali investimenti con i requisiti delineati nell'Art. 3 del Regolamento Tassonomia per quanto riguarda i "criteri per le attività sostenibili dal punto di vista ambientale" saranno oggetto di una garanzia fornita da uno o più revisori o una revisione da parte di una o più terzi e, in caso affermativo, il nome o i nomi del revisore o dei terzi;
- iii. se i prodotti finanziari investono in attività economiche diverse da attività economiche sostenibili dal punto di vista ambientale, una chiara spiegazione delle ragioni di tale scelta; e
- iv. quando i prodotti finanziari hanno titoli sovrani e i partecipanti ai mercati finanziari non possono valutare la misura in cui tali esposizioni contribuiscono ad attività economiche sostenibili dal punto di vista ambientale, una spiegazione della proporzione di investimenti totali che consistono in tali esposizioni.

### Informazioni sugli investimenti sostenibili nella sezione *Asset Allocation* per prodotti finanziari articolo 8 che promuovono caratteristiche sociali (articolo 16 degli RTS).

Per prodotti finanziari di cui all'articolo 8 che promuovono caratteristiche ambientali o sociali e che includono l'impegno a investire in investimenti sostenibili con un obiettivo sociale, i partecipanti ai mercati finanziari devono includere nella sezione "*Qual è l'asset allocation prevista per questo prodotto finanziario?*" nel modello di cui all'allegato II dell'RTS, la quota minima di tali investimenti sostenibili.

### Calcolo del grado di impatto ambientale degli investimenti in attività economiche sostenibili per l'ambiente (articolo 17 degli RTS)

L'articolo 17 degli RTS "*Calcolo del grado in cui gli investimenti sono in attività economiche ecosostenibili*" richiede che il grado di investimento in attività economiche sostenibili dal punto di vista ambientale sia calcolato in base alla formula di cui all'articolo 17 degli RTS.

---

<sup>5</sup> Come calcolato ai sensi dell'articolo 17, paragrafi da 1 a 4, degli RTS.

<sup>6</sup> Come calcolato in conformità all'articolo 17, paragrafi da 1 a 4, degli RTS.

## **Prodotti finanziari articolo 9**

Presentazione da parte dei partecipanti ai mercati finanziari delle informazioni precontrattuali per i prodotti finanziari di cui all'articolo 9 (Articolo 18 degli RTS).

Per i prodotti finanziari di cui all'articolo 9 già esistenti, l'Allegato III dovrà essere compilato prima del 1 gennaio 2023 e allegato alla documentazione precontrattuale.

Per ciascun prodotto finanziario di cui all'articolo 9, i partecipanti ai mercati finanziari dovranno:

- i. presentare le informazioni da divulgare ai sensi dell'articolo 9 SFDR in un allegato alla documentazione precontrattuale nel formato del modello di cui all'Allegato III degli RTS;
- ii. includere nel corpo principale del documento precontrattuale, una dichiarazione evidente che le informazioni sugli investimenti sostenibili sono disponibili nell'allegato; e
- iii. Includere all'inizio dell'allegato alla documentazione precontrattuale una dichiarazione che il prodotto finanziario ha come obiettivo l'investimento sostenibile.

Informazione sugli investimenti sostenibili per i prodotti finanziari di cui all'articolo 9 (Art. 19 degli RTS).

Per i prodotti finanziari di cui all'articolo 9 che investono in un'attività economica che contribuisce a un obiettivo ambientale, i partecipanti ai mercati finanziari devono includere nella sezione "*Qual è l'asset allocation e la quota minima di investimenti sostenibili?*" nel modello di cui all'allegato III dell'RTS, tutte le seguenti informazioni:

- i. una rappresentazione grafica sotto forma di grafico a torta:
  - a) il grado in cui gli investimenti aggregati sono investimenti in attività economiche sostenibili per l'ambiente<sup>7</sup>; e
  - b) il grado in cui gli investimenti aggregati, escluse le esposizioni sovrane, sono investimenti in attività economiche sostenibili dal punto di vista ambientale<sup>8</sup>.
- ii. se i prodotti finanziari investono in attività economiche che contribuiscono a un obiettivo ambientale e le attività economiche non sono attività economiche sostenibili dal punto di vista ambientale, una chiara spiegazione delle ragioni di tale scelta; e
- iii. quando i prodotti finanziari hanno titoli sovrani e il partecipante ai mercati finanziari non può valutare la misura in cui tali esposizioni contribuiscono ad attività economiche sostenibili dal punto di vista ambientale, una spiegazione narrativa della proporzione degli investimenti totali che consistono in tali esposizioni.

Per i prodotti finanziari che investono in un'attività economica che contribuisce a un obiettivo sociale, i partecipanti ai mercati finanziari devono includere la quota minima di tali investimenti nella sezione "*Qual è l'asset allocation e la quota minima di investimenti sostenibili?*" nel modello di cui all'allegato III degli RTS.

## **SEZIONE II**

### **INFORMAZIONI SUL SITO WEB**

---

<sup>7</sup> Ai fini delle informazioni richieste di cui al paragrafo 1, lettera a), i partecipanti ai mercati finanziari applicano le informazioni di cui all'articolo 15, paragrafo 2, degli RTS, come indicato nella sezione della Guida intitolata "Informazioni sugli investimenti sostenibili nella sezione dell'allocazione degli attivi per i prodotti finanziari di cui all'articolo 8 che promuovono le caratteristiche ambientali".

<sup>8</sup> Ai fini delle informazioni richieste di cui al paragrafo 1, lettera a), i partecipanti ai mercati finanziari applicano le informazioni di cui all'articolo 15, paragrafo 2, degli RTS, come indicato nella sezione della Guida intitolata "Informazioni sugli investimenti sostenibili nella sezione dell'allocazione degli attivi per i prodotti finanziari di cui all'articolo 8 che promuovono le caratteristiche ambientali".

I requisiti di divulgazione sul sito web previsti dagli RTS si applicano a partire dal 1° gennaio 2023, il che significa che tutti i partecipanti ai mercati finanziari devono conformarsi alla normativa a partire da tale data per i prodotti finanziari di cui agli articoli 8 e 9.

Gli RTS prescrivono come e dove devono essere presentate le informazioni sul sito web e prevedono titoli obbligatori per i prodotti finanziari di cui all'articolo 8 e per quelli di cui all'articolo 9.

Stabiliscono, inoltre, le informazioni che dovrebbero essere incluse in ciascuna voce.

Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, degli RTS, i partecipanti ai mercati finanziari devono mantenere le informazioni pubblicate sui loro siti web in conformità agli RTS.

Ai sensi dell'articolo 23 degli RTS, le informazioni devono essere pubblicate in una sezione separata del sito web della partecipante intitolata "Informazioni sulla sostenibilità".

Gli RTS richiedono inoltre che i partecipanti ai mercati finanziari identifichino chiaramente il prodotto finanziario a cui si riferiscono le informazioni della sezione "informativa sulla sostenibilità".

Nella tabella che segue è riportato un riepilogo dei requisiti di informativa sul sito web ai sensi degli RTS per i prodotti finanziari di cui all'articolo 8 e per quelli di cui all'articolo 9.

<b>Requisiti</b>	<b>Informazioni sul sito web – Prodotti finanziari articolo 8 e articolo 9.</b>
<p><b>Lista delle sezioni che devono essere pubblicate sul sito web (Articolo 24) e (Articolo 37)</b></p>	<p><b>Prodotti finanziari articolo 8 e articolo 9.</b>            I partecipanti ai mercati finanziari devono pubblicare sul loro sito web:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le informazioni riferite nell’Articolo 10(1) dell’SFDR; e</li> <li>• nelle seguenti sezioni intitolate:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. “Sommaro”</li> <li>b. “Strategia di investimento”</li> <li>c. “Proporzione degli investimenti”</li> <li>d. “Metodologie”</li> <li>e. “Fonti di dati e processi”</li> <li>f. “Limitazioni a metodologie e dati”</li> <li>g. “Due diligence”; e</li> <li>h. “Politiche di coinvolgimento”</li> </ol> </li> </ul> <p><b>In aggiunta agli elementi sopra menzionati, per prodotti finanziari di cui all’articolo 8 devono essere incluse anche le seguenti voci:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. “Nessun obiettivo di investimento sostenibile”</li> <li>b. “Caratteristiche ambientali o sociali del prodotto finanziario”;</li> <li>c. “Quando un indice viene designato come benchmark di riferimento per caratteristiche ambientali o sociali promosse dal prodotto finanziario”; “Parametro di riferimento designato”; e</li> <li>d. “Monitoraggio delle caratteristiche ambientali o sociali”.</li> </ol> <p><b>Oltre a quanto sopra, per i prodotti finanziari di cui all'articolo 9 devono essere incluse anche le seguenti voci:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. "Nessun danno significativo all'obiettivo di investimento sostenibile";</li> <li>b. "Obiettivo di investimento sostenibile del prodotto finanziario";</li> <li>c. “Monitoraggio dell'obiettivo di investimento sostenibile”; e</li> <li>d. “Raggiungimento dell'obiettivo di investimento sostenibile”.</li> </ol>

<p><b>Sezione del sito web “Sommaro” (Articolo 25) e (Articolo 38)</b></p>	<p><b>Prodotti finanziari articolo 8 e articolo 9</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Il riepilogo delle informazioni di cui ai titoli precedenti è pubblicato sul sito web del partecipante ai mercati finanziari;</li> <li>- La sezione di riepilogo ha una lunghezza massima di due facciate di carta di formato A4 quando viene stampata; e</li> <li>- La sezione "Sintesi" del sito web deve essere redatta nella lingua ufficiale dello Stato membro d'origine e in un'altra lingua se si trova in un altro Stato membro.</li> </ul>
<p><b>Sezione del sito web “Strategia di investimento” (Articolo 28) e (Articolo 41)</b></p>	<p><b>Prodotti finanziari articolo 8 e articolo 9</b></p> <p>I partecipanti ai mercati finanziari devono descrivere quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la strategia di investimento utilizzata per soddisfare le caratteristiche ambientali o sociali promosse dal prodotto finanziario di cui all'articolo 8 o l'obiettivo di investimento sostenibile del prodotto finanziario di cui all'articolo 9; e</li> <li>- la politica di valutazione delle pratiche di buon governo delle società partecipate, anche per quanto riguarda la solidità delle strutture gestionali, relazioni con i dipendenti, remunerazione del personale e conformità fiscale.</li> </ul>
<p><b>Sezione del sito web “Proporzione degli Investimenti” (Articolo 29)</b></p>	<p><b>Prodotti finanziari articolo 8</b></p> <p>I partecipanti ai mercati finanziari inseriscono le informazioni di cui all'articolo 14 degli RTS per quanto riguarda la presentazione da parte dei gestori delle informazioni precontrattuali da divulgare per i prodotti finanziari di cui all'articolo 8 (descritte nella presente Guida) e distingueranno tra le esposizioni dirette in entità partecipate e tutti gli altri tipi di esposizioni verso tali entità.</p>
<p><b>Sezione del sito web “Proporzione degli investimenti” (Articolo 42)</b></p>	<p><b>Prodotti finanziari articolo 9</b></p> <p>I partecipanti inseriscono le informazioni di cui alla sezione "<i>Qual è l'asset allocation e la quota minima di investimenti sostenibili?</i>" nel modello di cui all'allegato III degli RTS e distinguono tra le esposizioni dirette in entità partecipate e tutti gli altri tipi di esposizioni verso tali entità.</p>
<p><b>Sezione del sito web “Metodologie per caratteristiche ambientali o sociali” (Articolo 31)</b></p>	<p><b>Prodotti Finanziari articolo 8</b></p> <p>I partecipanti ai mercati finanziari devono descrivere le metodologie per misurare come le caratteristiche ambientali o sociali promosse dai prodotti finanziari articolo 8 siano ottenute.</p>
<p><b>Sezione del sito web “Metodologie” (Articolo 44)</b></p>	<p><b>Prodotti finanziari articolo 9</b></p> <p>I partecipanti ai mercati finanziari descrivono le metodologie utilizzate per misurare il raggiungimento dell'obiettivo di investimento sostenibile e come vengono utilizzati gli indicatori di sostenibilità per misurare il raggiungimento di tale obiettivo.</p>

<p><b>Sezione del sito web “Fonti di dati e processi” (Articolo 32) e (Articolo 45)</b></p>	<p><b>Prodotti finanziari articolo 8 e articolo 9</b></p> <p>- I partecipanti descrivono quanto segue:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Le fonti di dati utilizzate per ottenere ciascuna delle caratteristiche ambientali o sociali promosse dal prodotto finanziario di cui all'articolo 8 o l'obiettivo di investimento sostenibile del prodotto finanziario di cui all'articolo 9;</li> <li>b. Le misure adottate per garantire la qualità dei dati;</li> <li>c. Le modalità di elaborazione dei dati; e</li> <li>d. La percentuale di dati stimati.</li> </ol>
<p><b>Sezione del sito web “Limitazioni alle metodologie e ai dati” (Articolo 33) e (Articolo 46)</b></p>	<p><b>Prodotti finanziari articolo 8 e articolo 9</b></p> <p>- I partecipanti ai mercati finanziari descrivono eventuali limitazioni alle metodologie e alle fonti di dati;</p> <p>- Oltre a quanto sopra, ai prodotti finanziari di cui all’articolo 8 si applica anche quanto segue:</p> <p>- I gestori devono descrivere in che modo tali limitazioni non influiscono sulle caratteristiche ambientali o sociali promosse dal prodotto finanziario di cui all'articolo 8.</p> <p>- Oltre a quanto sopra, quanto segue si applica anche ai prodotti finanziari di cui all'articolo 9.</p> <p>- I partecipanti devono descrivere il motivo per cui tali limitazioni non influiscono sul raggiungimento dell'obiettivo di investimento sostenibile.</p>
<p><b>Sezione del sito web “Due Diligence” (Articolo 34) e (Articolo 47)</b></p>	<p><b>Prodotti finanziari articolo 8 e articolo 9</b></p> <p>I partecipanti ai mercati finanziari descrivono la due diligence effettuata sulle attività sottostanti al prodotto finanziario di cui all'articolo 8 o al prodotto finanziario di cui all'articolo 9 (a seconda dei casi), compresi i controlli interni ed esterni su tali attività di due diligence.</p>
<p><b>Sezione del sito web “Politiche di coinvolgimento” (Articolo 35) e (Articolo 48)</b></p>	<p><b>Prodotti finanziari articolo 8 e Articolo 9</b></p> <p>I partecipanti ai mercati finanziari descrivono le politiche di coinvolgimento attuate quando l'impegno è parte della strategia di investimento ambientale o sociale, nel caso dei prodotti finanziari di cui all'articolo 8, o nel caso in cui l'impegno è parte dell'obiettivo di investimento sostenibile nel caso di prodotti finanziari di cui all'articolo 9, comprese le procedure di gestione applicabili alle controversie legate alla sostenibilità nelle società partecipate.</p>
<p><b>Sezione del sito web “Nessun obiettivo di investimento sostenibile” (Articolo 26)</b></p>	<p><b>Prodotti finanziari articolo 8</b></p> <p>I partecipanti ai mercati finanziari inseriscono la seguente dichiarazione: "Questo prodotto finanziario promuove caratteristiche ambientali o sociali, ma non ha come obiettivo un investimento sostenibile".</p> <p>Laddove il prodotto finanziario di cui all'articolo 8 si impegni a realizzare uno o più investimenti sostenibili, i partecipanti ai mercati finanziari devono spiegare come l'investimento sostenibile non danneggi in modo significativo nessuno degli obiettivi di investimento sostenibile, compresi tutti i seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Come gli indicatori degli impatti negativi di cui all'allegato I, tabella 1, degli RTS, e qualsiasi altro indicatore pertinente degli RTS e gli indicatori</li> </ol>



	<p>pertinenti delle tabelle 2 e 3 dell'allegato I degli RTS sono stati presi in considerazione;</p> <p>b. Informazioni sul precedente articolo 24(c), "caratteristiche ambientali o sociali del prodotto finanziario";</p> <p>c. Se l'investimento sostenibile è in linea con le Linee guida dell'OCSE per le imprese multinazionali e i Principi guida dell'ONU su imprese e diritti umani, compresi i Principi Guida delle Nazioni Unite su Imprese e Diritti Umani, inclusi i principi e i diritti enunciati nelle otto convenzioni fondamentali identificate nella Dichiarazione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro sui Principi e i Diritti Fondamentali sul Lavoro e la Carta Internazionale dei Diritti Umani.</p>
<p><b>Sezione del sito web “Nessun danno significativo all’obiettivo di investimento sostenibile” (Articolo 39)</b></p>	<p><b>Prodotti finanziari articolo 9</b></p> <p>I partecipanti ai mercati finanziari devono spiegare se e perché gli investimenti del prodotto finanziario di cui all'articolo 9 non danneggiano in modo significativo nessuno degli obiettivi di investimento sostenibili e forniscono tutte le seguenti informazioni:</p> <p>a. Come gli indicatori per gli impatti negativi di cui alla Tabella 1 dell'Allegato I degli RTS e gli indicatori pertinenti delle tabelle 2 e 3 dell'allegato I degli RTS sono presi in considerazione; e</p> <p>b. Se l'investimento sostenibile è allineato con le Linee guida dell'OCSE per le imprese multinazionali e i Principi guida dell'ONU su Imprese e Diritti Umani, inclusi i principi e i diritti enunciati nelle otto convenzioni fondamentali identificate nella Dichiarazione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro sui Principi e i Diritti Fondamentali sul Lavoro e la Carta Internazionale dei Diritti Umani.</p>
<p><b>Sezione del sito web “Caratteristiche ambientali o sociali del prodotto finanziario” (Articolo 27)</b></p>	<p><b>Prodotti Finanziari articolo 8</b></p> <p>I partecipanti ai mercati finanziari devono descrivere le caratteristiche ambientali o sociali che il prodotto finanziario di cui all’articolo 8 promuove.</p>
<p><b>Sezione del sito web “Obiettivo di investimento sostenibile del prodotto finanziario” (Articolo 40)</b></p>	<p><b>Prodotti Finanziari articolo 9</b></p> <p>I partecipanti ai mercati finanziari devono descrivere l’obiettivo di investimento sostenibile del prodotto finanziario di cui all’articolo 9.</p>
<p><b>Sezione del sito web “Monitoraggio delle caratteristiche ambientali o sociali” (Articolo 30)</b></p>	<p><b>Prodotti finanziari articolo 8</b></p> <p>I partecipanti ai mercati finanziari descrivono come le caratteristiche ambientali o sociali promosse dal prodotto finanziario di cui all'articolo 8 e gli indicatori di sostenibilità utilizzati per misurare il raggiungimento di ciascuna di queste caratteristiche ambientali o sociali promosse dal prodotto finanziario di cui all'articolo 8 sono monitorati durante tutto il suo ciclo di vita e i relativi meccanismi di controllo interni o esterni.</p>
<p><b>Sezione del sito web “Monitoraggio dell’obiettivo di investimento sostenibile” (Articolo 43)</b></p>	<p><b>Prodotti finanziari articolo 9</b></p> <p>I partecipanti ai mercati finanziari descrivono il modo in cui l'obiettivo di investimento sostenibile e gli indicatori di sostenibilità utilizzati per misurare il raggiungimento dell'obiettivo di investimento sostenibile siano</p>

	monitorati durante il ciclo di vita del prodotto finanziario di cui all'articolo 9 e i relativi meccanismi di controllo interni o esterni.
<b>Sezione del sito web “Benchmark di riferimento” (Articolo 36)</b>	<p><b>Prodotti finanziari articolo 8</b></p> <p>I partecipanti ai mercati finanziari descrivono se un indice è stato designato come un benchmark di riferimento per soddisfare le caratteristiche ambientali o sociali promosse dal prodotto finanziario di cui all'articolo 8, e come tale indice sia allineato con le caratteristiche ambientali o sociali promosse dal prodotto finanziario di cui all'articolo 8, compresi i dati di input, le metodologie utilizzate per selezionare tali dati, le metodologie di riequilibrio e le modalità di calcolo dell'indice; e se parte o tutte le informazioni di cui sopra sono pubblicate sul sito web dell'amministratore del benchmark di riferimento, deve essere fornito un collegamento ipertestuale a tali informazioni.</p>
<b>Sezione del sito web “Raggiungimento dell'obiettivo di investimento sostenibile” (Articolo 49)</b>	<p><b>Prodotti finanziari Articolo 9</b></p> <p>- I partecipanti ai mercati finanziari descrivono quanto segue:</p> <p>a. Per i prodotti finanziari di cui all'articolo 9 per i quali un indice è stato designato come benchmark di riferimento, il modo in cui tale indice è allineato con l'obiettivo di investimento sostenibile del prodotto finanziario di cui all'articolo 9, compresi i dati di input, le metodologie utilizzate per selezionare tali dati, le metodologie di riequilibrio e le modalità di calcolo dell'indice; e</p> <p>b. Per i prodotti finanziari di cui all'articolo 9 che hanno come obiettivo la riduzione delle emissioni di anidride carbonica, una dichiarazione che il benchmark di riferimento si qualifica come Benchmark UE per la transizione climatica o come un Benchmark UE allineato a Parigi.</p> <p>- In deroga alla lettera a), se le informazioni di cui alla lettera a) sono pubblicate sul sito web dell'amministratore del benchmark di riferimento, viene fornito un collegamento ipertestuale a tali informazioni;</p> <p>- In deroga alla lettera b), se nessun Benchmark UE per la transizione climatica o Benchmark UE allineato a Parigi viene delineato, questa sezione del sito web deve farne menzione e spiegare come il continuo sforzo di raggiungere l'obiettivo della riduzione delle emissioni di carbonio è assicurato in vista del raggiungimento degli obiettivi dell'Accordo di Parigi;</p> <p>e</p> <p>- I partecipanti ai mercati finanziari devono spiegare in che misura il prodotto finanziario di cui all'articolo 9 è conforme ai requisiti metodologici.</p>